

Alberto M. Onori
**Organizzazione e controllo di un territorio medievale.
Controversie di confine in Valdinievole
alla fine del Duecento**

Estratto da
Distinguere, separare, condividere.
Confini nelle campagne dell'Italia medievale
a cura di Paola Guglielmotti

Reti Medievali Rivista, VII - 2006/1 (gennaio-giugno)
<http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Onori.htm>



Firenze University Press

Organizzazione e controllo di un territorio medievale. Controversie di confine in Valdinievole alla fine del Duecento

di Alberto M. Onori

Distinguere, separare, condividere: tre modi di sintetizzare le funzioni di un confine, senza che necessariamente una funzione escluda l'altra, in una convivenza priva di contraddizioni. Certo, una simile convivenza è tutt'altro che scontata, né può essere il frutto di una composizione, per così dire, "spontanea" delle ragioni di conflitto che oppongono le parti fra cui si rende necessario tracciare un confine. Al contrario, proprio quando quelle funzioni convivono felicemente, il confine cessa di essere una barriera; diviene, come è stato scritto, una «membrana vivente»¹ che lascia passare più di quanto non trattenga: e vale allora per esso il significato della parola latina da cui deriva, *finis*, che designa non tanto la barriera quanto quel che essa contiene, cioè il territorio. Alla radice di questa convivenza, di regola, è un complesso lavoro di confronto, elaborazione e composizione di interessi che dopo qualche tempo, di fronte alla tenuta dell'equilibrio a volte faticosamente raggiunto, tende a sbiadire, a essere dimenticato, sostituito da una consuetudine tanto tenace che nessuno ne chiede più ragione. La documentazione che mi accingo a illustrare, relativa alla Valdinievole del tardo Duecento, riesce a porre in evidenza l'atto di nascita di alcune linee di confine ancora oggi in buona sostanza rispettate e il lavoro delicato e oscuro degli uomini che le rese possibili e durature.

1. Il contesto spaziale e temporale

La Valdinievole è un'area geograficamente ben delimitata della Toscana nord occidentale, all'incirca a metà strada fra le città di Lucca e di Pistoia. Essa può essere approssimativamente compresa fra il displuvio meridionale della sinistra idrografica della Lima a nord, quello della sinistra idrografica del torrente Nievole e il crinale del Montalbano a est, il fiume Arno a sud e le alture delle Cerbaie e il displuvio della destra idrografica della valle del torrente Pescia di Collodi (o "Pescia Minore") a ovest². Il bacino così individuato, i cui

corsi d'acqua principali sono la Pescia di Collodi (o "Minore") a ovest, la Pescia di Pescia (o "Maggiore") al centro e la Nievole a est, è disposto a ventaglio intorno al bassopiano che ne occupa la porzione centro meridionale. Prima delle bonifiche condotte a partire dal secolo XVIII le acque vi ristagnavano, a formare un vasto distretto palustre (la regione è ancora oggi la più estesa area umida d'Europa) prima di defluire lentamente verso sud nella valle dell'Arno attraverso il corso d'acqua detto Gusciana, in parte naturale, in parte realizzato grazie a interventi dell'uomo che si sono susseguiti per molti secoli³.

La regione è assai varia dal punto di vista del rilievo e dell'esposizione. La sua porzione settentrionale, nonostante le quote massime siano relativamente basse, presenta caratteristiche proprie della montagna per la pendenza, la natura dei suoli e la vegetazione; la fascia mediana è prevalentemente collinare, esposta soprattutto a sud e a ovest e profondamente incisa dai corsi d'acqua, a causa della particolare friabilità della matrice rocciosa, in anguste vallette delimitate da brevi ma ripidi promontori; ai piedi delle alture una ristretta porzione di terreno in leggera pendenza, delimitata dalle colline e dalla pianura un tempo paludosa, rappresenta l'area più idonea all'insediamento, alle attività economiche e alla viabilità. Procedendo verso il centro del bacino, la cui parte più depressa è rimasta costantemente allagata sino a oggi, i terreni si trovano sempre più esposti alle oscillazioni di livello delle acque, sia per ragioni naturali sia per l'intervento dell'uomo⁴.

Dal punto di vista storico la Valdinievole ha dovuto fare i conti con la sua natura di area di frontiera; una natura che assunse a partire dall'età longobarda e che per certi versi ancora le è propria. Fu infatti frontiera fra Longobardi e Bizantini dal 572 sino al 593; costituì, nei secoli fra l'XI e il XIII, la naturale zona di espansione sia del comune di Lucca sia di quello di Pistoia, il territorio del quale, in corrispondenza del *castrum* di Verruca, penetrava in profondità nella regione; fu teatro di scontri durissimi dalla fine del Duecento sino alla morte di Castruccio Castracani (1328), prima fra Lucca, coalizzata coi Fiorentini, e Pistoia, poi, soggiogata Pistoia, fra Lucca e Firenze. Infine passò, negli anni fra il 1330 e il 1340, sotto il controllo fiorentino, di cui divenne una sorta di poderoso antemurale in funzione antilucchese⁵. La vallata mantenne questa caratteristica almeno sino alla prima metà del secolo XVI ma per molti versi essa è riscontrabile ancora oggi in molti aspetti degli usi e costumi di chi vi abita.

La presenza delle città dominanti (prima Lucca poi, dopo il 1340, Firenze) fu sufficiente a stroncare sul nascere ogni velleità da parte del naturale capoluogo della regione, Pescia, di assoggettare l'intero territorio, mentre non impedì ai castelli che vi sorgevano l'esercizio di un'autonomia abbastanza ampia. Sin dalla tarda età franca, infatti, e poi via via sempre di più, la regione fu interessata da un esteso fenomeno di incastellamento, dovuto sia a esigenze di difesa (l'area era frequentemente scorsa da eserciti e teatro di scontri violenti), sia a scelte politiche operate da dinastie di *domini* locali titolari di diritti di giurisdizione propri o ceduti loro in enfiteusi o in *beneficium* dai vescovi di Lucca, che nell'area potevano contare su estesi diritti di natura pubblica.

Questo fenomeno portò assai precocemente a una fitta frammentazione del territorio in aree di giurisdizione facenti capo ciascuna a un *castrum*, alcune delle quali distese in forme allungate lungo le vallette dei torrenti che le delimitavano, disposte a ventaglio attorno al centro del bacino. La giurisdizione dei *castra* insediati lungo il margine settentrionale del bacino comprendeva ognuna sia una parte di alta collina, sia una parte della pendice ai piedi delle alture, sia, infine, una fetta di territorio in riva alla palude. In questo modo gli abitanti si garantivano la possibilità di sfruttare a fondo la varietà del territorio e le caratteristiche dei microclimi che ne conseguivano.

Il paese fortificato sorgeva generalmente al centro del territorio soggetto alla propria giurisdizione, in un punto abbastanza elevato in quota da consentire un esercizio efficace della difesa militare e tale da intercettare tutte le vie di comunicazione fra la pianura e la parte alta del suo distretto, lungo assi di traffico che mettevano in comunicazione la vallata con il crinale appenninico e la pianura Padana. Dall'alto era poi possibile sorvegliare ed eventualmente ostacolare il traffico dell'importante arteria viaria di fondovalle, scorrente lungo il tracciato della romana via Cassia Clodia, che metteva in comunicazione Firenze con la costa e si innestava, poco a nord di Altopascio, con la via Francigena⁶.

Come conseguenza di queste caratteristiche sia geografiche sia politiche e istituzionali, la Valdinievole bassomedievale fu un'area fittamente insediata, densamente popolata, intensamente coltivata, ricca di risorse, percorsa da un continuo traffico di merci e di persone e dotata di un elevato valore strategico: tutti aspetti capaci di alimentare interessi contrastanti e di scatenare controversie fra le popolazioni dei castelli che vi sorgevano. Ogni paese era infatti circondato da una porzione di territorio umanizzato che si rapportava radialmente al castello, ubicato al centro⁷, e al cui interno gli abitanti si sentivano al sicuro. I contrasti sorgevano, e potevano divenire dirompenti, quando per qualsiasi ragione si fosse avvertito come minacciato il confine che separava ciascuna di queste ambiti di territorio umanizzato e all'esterno della quale si profilava, talvolta minacciosa, la presenza dell'altro da sé. La città dominante che avesse inteso controllare questa zona, per parte sua, avvertiva fortemente l'esigenza di confrontarsi con questo complesso sistema di equilibri e rivalità per imporre e mantenere nella zona una condizione il più possibile pacifica e coerente ai propri interessi. La documentazione che intendo analizzare illustra in modo abbastanza chiaro le forme e i risultati di questo confronto.

2. *La documentazione*

I documenti alla base della presente ricerca sono una registazione novecentesca e alcune pergamene riguardanti controversie di confini a proposito di otto comuni di castello ubicati lungo il confine orientale della Valdinievole, verso il Pistoiese. Tali controversie opposero, fra il 1269 e il 1300, Montevettolini a Serravalle Pistoiese, Massa di Valdinievole a Montecatini di Valdinievole, Verruca e Buggiano, Uzzano a Buggiano e Pescia e sono documentate da una

sorta di piccolo archivio diplomatico che conta un totale di 28 atti, 7 dei quali inediti⁸.

Anche se gli atti di composizione furono stipulati in tempi e circostanze differenti, sono accomunati, oltre che dall'argomento, anche da altri fattori di grande rilievo. Il primo fattore è di ordine geografico e militare. I comuni interessati infatti coprivano con il loro territorio, praticamente senza soluzione di continuità, tutta la porzione nordoccidentale della vallata, immediatamente a ridosso del confine fra il territorio allora controllato da Lucca e quello soggetto a Pistoia. La posizione di ciascuno di essi, sulla sommità di promontori che si distaccano dal complesso montuoso preappenninico a nord della vallata o in vetta ad alture isolate rispetto al territorio circostante, era strategica rispetto ai principali assi di scorrimento viario ed era particolarmente forte in sé grazie alla difficile accessibilità degli abitati fuori dalla viabilità ordinaria. Inoltre, tutte le fortificazioni potevano comunicare a vista e costituivano nel loro insieme un formidabile sistema di vedetta, difesa e primo intervento contro ogni iniziativa potenzialmente ostile nella zona, che poteva essere facilmente rilevata informandone per tempo tutti i capisaldi e persino la Dominante. Era quindi evidente l'interesse di quest'ultima affinché i rapporti fra chi abitava e custodiva questo complesso e articolato sistema di fortificazioni restassero immuni da qualsiasi tensione, aperta o latente, in modo da poter utilizzare la risorsa costituita dalla rete dei castelli di Valdinievole contro qualsiasi assalitore potesse provenire da est.

Un altro fattore importante della documentazione è costituito dalla sua altezza cronologica. Gli atti pervenuti sono infatti compresi fra il 1269 e il 1300: sono anni particolarmente importanti per Lucca, nel corso dei quali, grazie alla sua adesione alla parte guelfa e alla sua alleanza con Firenze e Carlo d'Angiò, stava espandendosi a danno del territorio pisano e stava consolidando il suo potere su tutto il resto del territorio soggetto, organizzandolo dal punto di vista istituzionale nel modo che sarebbe stato definitivamente sanzionato con l'emanazione dello statuto guelfo del 1308⁹. La città sentiva i propri interessi vitali messi in gioco direttamente quando la capacità di controllo sui territori sottoposti alla propria giurisdizione veniva in qualche modo messa alla prova: e l'assedio, la presa e il saccheggio di Pescia del 1281 fu solo l'episodio più evidente di questa politica di espansione e di affermazione del proprio potere¹⁰.

Pistoia, per parte sua, che a quell'epoca era una città guelfa, sin dal febbraio del 1282 era legata a Lucca da un patto di alleanza assieme a Prato, Firenze, Siena e Volterra¹¹, e di conseguenza non avrebbe dovuto temere nulla dalla potente vicina. Il suo governo, in ogni modo, riconosceva, nella fitta rete di castelli che costellava il territorio immediatamente oltre il crinale del Montalbano, un apparato militare di tale importanza da consigliare comunque il mantenimento di buoni rapporti con chi lo controllava: una città in piena espansione, nella seconda metà del Duecento, caratterizzata da un'economia forte e prospera, da una politica estera aggressiva e da una posizione di primo piano nel contesto della lega guelfa. Così, ogni controversia fra comuni posti lungo il confine delle due aree di influenza avrebbe inevitabilmente compor-

tato il coinvolgimento diretto delle due città alleate, indipendentemente dalle ragioni che lo potevano scatenare: e l'occasione non tardò a manifestarsi.

3. *Il crinale del Montalbano: confine o frontiera?*

I motivi che opposero Serravalle Pistoiese e Montevettolini, dal febbraio all'aprile del 1283, erano apparentemente fondati su questioni di viabilità e diritti di custodia¹². Una delle "vicinanze" del comune di Montevettolini, in applicazione di una norma dello statuto comunale, aveva compiuto opere di manutenzione ordinaria lungo la via che dal paese portava fino alla località detta Belvedere. Quest'ultima località era un piccolo ma importante insediamento fortificato ubicato proprio sul crinale del Montalbano e compreso nel territorio del comune di Serravalle Pistoiese, che vantava in quei luoghi il diritto di custodia contro il danno dato e altri diritti sul pascolo e la raccolta di legna da ardere¹³. Un atto del genere, in assenza di contestazione, avrebbe comportato per Montevettolini il riconoscimento a suo favore di diritti giurisdizionali sul territorio attraversato da quella via e fu allora il comune di Pistoia che prese l'iniziativa per la difesa di Serravalle e che gestì direttamente l'intera questione fino alla sua conclusione. Quest'ultima sarebbe stata raggiunta non per via di accordo o d'arbitrato ma sancita da un atto unilaterale, compiuto con il pieno appoggio di Pistoia e su sollecitazione di quest'ultima¹⁴.

Il fatto è che la linea di confine contestata, assai di più che una demarcazione fra due comunità di dimensione e rilevanza locali, era una frontiera dotata di alto valore strategico¹⁵. In particolare, la via che metteva in comunicazione il castello di Montevettolini con la fortificazione di Belvedere, guardata anche, in territorio pistoiese, dalle vicine rocche di Castelnuovo e di Vinacciano, costituiva una valida alternativa ai passi di Serravalle e di San Baronto per Pistoia e la sua piana verso Montale¹⁶. Per questo motivo ogni ragione di possibile conflitto con un comune potente e alleato richiedeva una gestione attenta e diplomaticamente inattaccabile. Questo da un lato spiega la cautela del pistoiese Consiglio dei Trentasei, che aveva avvocato a sé ogni iniziativa sulla questione, e dall'altro l'atteggiamento di Montevettolini: un atteggiamento che denota una certa qual sufficienza, quasi potesse contare sull'appoggio, non si sa fino a che punto espresso o sottinteso, di Lucca¹⁷.

Pistoia fu assai attenta a non intervenire con atti troppo sbrigativi e si mosse secondo una procedura piuttosto lunga e articolata. Il Consiglio dei Trentasei aprì il contenzioso con l'invio a Montevettolini di una lettera di lagnanze, e i magistrati di quel comune avevano subito risposto dicendosi pronti a demolire le opere realizzate abusivamente in territorio altrui, ma alle intenzioni manifestate non erano seguiti i fatti¹⁸. Il Consiglio ordinò allora che fosse aperta una vera e propria indagine volta a determinare con la massima precisione possibile il reale andamento del confine. In quell'occasione venne raccolta una serie di testimonianze presso gli abitanti sia di Serravalle sia dei limitrofi comunelli di Vinacciano e Castelnuovo da cui, oltre ai riferimenti esatti per la ricostruzione della linea di demarcazione,

risulta evidente come in quei luoghi fosse endemico da anni un clima di tensione. Si parla infatti di interventi di espulsione e di sequestro di attrezzi nei confronti di boscaioli e pastori che più o meno consapevolmente sconfinavano, di imposizione di pagamenti sui diritti di pascolo nei confronti degli uomini di Montevettolini e anche di scontri fisici che coinvolgevano i ragazzi delle due comunità, scontri che avvenivano proprio in corrispondenza dei luoghi di confine. L'iniziativa di Montevettolini sulla viabilità, dunque, doveva essere solo l'ultimo episodio, probabilmente il più grave, di una serie di provocazioni e di sconfinamenti¹⁹.

Sulla base delle risultanze dell'indagine, il successivo passo di Pistoia fu allora quello di inviare ambasciatori al comune avversario per invitare i suoi magistrati a far rimuovere le opere realizzate; in caso di risposta negativa Pistoia si riservava di intervenire direttamente presso gli Anziani di Lucca affinché, «pro viribus et posse suas velint et eis placeat interponere partes, gratia et amore comunis Pistorii»²⁰ al fine di ottenere la richiesta rimozione.

La diplomazia ma anche la fermezza mostrata dai Trentasei, però, non ottennero alcun risultato, anzi gli incidenti lungo il confine continuavano e si aggravavano, al punto che, come disse il Priore del Consiglio nella riunione del 4 marzo 1283, «illi de Montevectorino expellunt illos de Castro Novo de territorio eorum, dicentes quod est de territorio comunis Montisvectorini»²¹. La reazione pistoiese fu di nuovo misurata e composta. Uno dei consiglieri, probabilmente con l'intento di stemperare la tensione allargando la prospettiva, propose di procedere a una generale revisione dei confini fra il comune di Montevettolini e quelli limitrofi, cioè Serravalle, Castelnuovo, Larciano e Cecina, invitando Montevettolini a nominare deputati appositamente incaricati delle operazioni di revisione²².

La risposta all'invito, discussa in consiglio il 10 marzo, fu pronta e nuovamente negativa. I magistrati comunicarono infatti che il loro comune non poteva aderire alla proposta pistoiese perché temevano che una loro iniziativa in tal senso avrebbe scatenato una reazione violenta da parte della città di Lucca. Per parte loro avevano inviato agli Anziani lucchesi una lettera in cui chiedevano istruzioni sul comportamento da assumere e avrebbero poi fatto sapere a Pistoia il tenore della risposta²³.

Le ragioni addotte dai magistrati di Montevettolini avevano un certo fondamento. Si trattava di andare a toccare, come s'è detto, non un semplice confine fra comuni ma la frontiera orientale del dominio lucchese, quindi la cautela era d'obbligo da tutte e due le parti, anche se una simile cautela, che ai Lucchesi non costava nulla, metteva a dura prova la pazienza pistoiese. Nel silenzio della controparte, ancora una volta (l'ultima) Pistoia tentò di seguire in qualche modo una linea "morbida" con gli scomodi vicini. Il 22 marzo infatti il Consiglio dei Trentasei autorizzò il comune di Serravalle a nominare tre deputati con il compito di provvedere ad aprire la trattativa sui confini con Montevettolini e a riferire al Consiglio sui risultati, senza adottare però alcuna decisione definitiva²⁴. Probabilmente i consiglieri ritenevano più produttivo, oltre che più prudente, da un lato far vedere che la questione stava loro vera-

mente a cuore, dall'altro che lasciavano alla parte avversa un'ultima possibilità di addivenire a un accordo.

La documentazione non consente di conoscere l'esito dell'iniziativa; gli atti successivi della parte pistoiese, però, portano a escludere che l'accordo fosse stato raggiunto. Quasi un mese dopo, il 25 aprile, il Podestà e i gastaldi del comune di Serravalle provvidero unilateralmente ad apporre i termini di confine fra il territorio proprio e quello di Montevettolini, secondo la linea che era scaturita dai risultati dell'inchiesta, cioè «supra et citra et prope quandam viam transversariam, positam supra et prope S. Martinum Marliaticum»²⁵. Le espressioni con cui si descrive il principale riferimento della linea di confine, cioè la via che gli abitanti di Montevettolini avevano sottoposto a manutenzione, fa pensare che l'intero suo tracciato ricadesse nel territorio di Serravalle, e questa impressione è confermata dagli ultimi due atti che documentano la controversia.

L'azione prescritta dall'atto del 25 aprile dovette essere piuttosto una prima ricognizione che la materiale posa in opera dei termini di confine²⁶. Questa venne probabilmente intrapresa a fine estate, il 9 e 10 settembre, quando il Podestà di Serravalle nominò un suo vicario con il compito di porre i confini fra Serravalle e Montevettolini, nel territorio compreso «ex latere Belvederis versus S. Martinum, ubi jam consueverunt esse confines infra dicta comunia, et ad faciendum actare et conciare quandam viam positam in territorio de Serravalle, qua itur deversus podium de Belvedere versus Montemvecturinum»²⁷. Uno sguardo alla carta geografica²⁸ mostra come, a giudicare dalle poche ma abbastanza precise indicazioni contenute negli atti, la via che era materia del contendere evidentemente non rimaneva sul crinale ma lo oltrepassava, portando così il confine verso Montevettolini e ponendo Serravalle in una posizione di vantaggio; e il fatto che i lavori di manutenzione fossero stati nuovamente intrapresi e ultimati da mani pistoiesi valeva come atto solenne ed evidente di riconoscimento del loro buon diritto. Gli eventi che avrebbero di lì meno di vent'anni trasformato la frontiera fra Lucca e Pistoia in un fronte di guerra resero evidente che si trattava di un vantaggio assai limitato se non addirittura inesistente; l'episodio però dimostra come in quel territorio le tensioni che sarebbero esplose in modo tragico e violento ai danni dei Pistoiesi già stavano accumulandosi.

4. *Massa e i suoi vicini: prelievo fiscale, tutela dell'identità e gestione del territorio*

4.1 *Verruca e la questione dell'estimo*

Fu proprio in conseguenza degli scontri fra Lucca e Pistoia, compresi fra il 1299 e il 1306, che la frontiera fra le due città venne fatta arretrare di parecchio verso Oriente, fissandola nella piana a circa un miglio dalle mura. Come conseguenza di quegli atti di guerra, che sancirono la definitiva perdita dell'indipendenza da parte di Pistoia, restarono in mani lucchesi sia il *castrum* di Serravalle, poderosamente fortificato, vera e propria "porta di ferro" verso la piana di Pistoia sul crinale del Montalbano, sia il crinale stesso fin quasi al-

l'Arno sia, infine (e questo ci riporta oltre il crinale verso Occidente) il *castrum* di Verruca e il suo territorio²⁹.

Verruca sorgeva alla sommità di un promontorio montano sulla sinistra idrografica del torrente Borra, proprio di fronte a Massa di Valdinievole³⁰. Già sottoposto alla giurisdizione signorile degli Alberti di Prato³¹, nel secolo XIII il *castrum* era soggetto alla giurisdizione pistoiese e vi restò sino al 1299. Nel dicembre di quell'anno infatti le milizie lucchesi rafforzate dai Massesi assediavano Verruca e la conquistarono senza combattere per l'immediata resa della guarnigione, che si trovava in condizioni di grande inferiorità numerica ma che forse venne indotta ad arrendersi dal tradimento dei comandanti³². Da allora e sino a oggi il territorio di Verruca entrò a far parte di quello del comune di Massa, mentre l'abitato si svuotò poco a poco e venne definitivamente abbandonato nell'ultima parte del secolo XV³³.

Ogni controversia di confine fra Massesi e Verrucani, proprio per la posizione di alto valore strategico che questi ultimi controllavano, a ridosso di un passaggio importante sul crinale subappenninico verso la piana pistoiese, avrebbe potuto avere una rilevanza pari se non superiore a quella fra Serravalle e Montevettolini, specialmente nei mesi che precedettero immediatamente l'assedio e la conquista. Le ragioni che, nel novembre del 1299, cioè proprio a ridosso delle operazioni militari che avrebbero sconvolto la linea di frontiera, avevano reso necessario stipulare un accordo fra Massa e Verruca, furono invece di ordine squisitamente economico, anche se la territorialità aveva un ruolo importante nella questione³⁴.

Nella Valdinievole lucchese dei secoli XIII-XIV le modalità di imposizione fiscale sulle terre possedute dai singoli individui seguivano un criterio di tipo territoriale, nel senso che l'imposta era dovuta, indipendentemente dalla provenienza dei proprietari, ai comuni sul cui territorio tali terre si trovavano. In questi casi i proprietari venivano allibrati nei registri sotto un apposito capitolo intitolato appunto *Forenses*, e all'interno di questo erano suddivisi secondo il comune in cui vivevano³⁵. Il fatto che la linea di demarcazione fra Verruca e Massa fosse anche una frontiera non pare che impedisse il pacifico e reciproco esercizio del diritto di proprietà da parte di chi viveva in Massa o in Verruca: e i frammenti dell'estimo di Cozzile risalenti proprio a questi anni, custoditi nel locale archivio storico comunale, lo attestano con certezza³⁶.

Nonostante che la controversia fosse sorta in un periodo delicatissimo dal punto di vista dei rapporti fra le due comunità, questo non pare che avesse condizionato in misura particolare le operazioni di revisione dei confini. Né il *Liber Censuum Communis Pistorii*, infatti, né l'archivio diplomatico di Massa, custodito attualmente presso l'Archivio di Stato di Firenze, hanno conservato traccia di essa se non nelle pergamene qui prese in esame. È vero che ulteriore documentazione eventualmente prodotta potrebbe essere andata dispersa; il tono generale dei documenti non dà l'impressione, però, che si tratti della composizione solenne di un procedimento complesso e dalle delicate implicazioni diplomatiche come nel caso di Serravalle e Montevettolini. Tutto lascia pensare invece alla pacifica e amichevole risoluzione di un contenzioso

aperto e chiuso direttamente fra le due comunità, senza il ricorso ad arbitri esterni, in tempi abbastanza rapidi (poco più di un anno) e in conseguenza di una ricognizione condotta di comune accordo; il tutto nel contesto di una prassi amministrativa consolidata e apparentemente comune ai due contadi contrapposti. Piuttosto, il clima dei rapporti fra i due comuni quale è rilevabile dalla pergamena del 29 dicembre 1299, cioè appena otto giorni dopo la conquista lucchese di Verruca, datata al 21 dicembre di quell'anno, a giudicare dal documento non pare ostile né turbato; il che invita a rivedere le date o almeno le circostanze dell'episodio, descritto da alcuni storici del Settecento e dell'Ottocento³⁷ ma ancora da approfondire come meriterebbe.

4.2 *Buggiano e le forche in Gamberaio*

Abbastanza rapida, oltre che pacifica, nonostante la delicatezza della materia, era stata anche la soluzione della controversia che aveva opposto lo stesso comune di Massa a quello confinante di Buggiano nel 1276³⁸. Il comune di Buggiano aveva eretto i patiboli per i condannati a morte nel luogo detto Gamberaio, nei pressi della *strata* che collegava Firenze a Lucca e alla costa, proprio a ridosso del confine con il Comune vicino. Si trattava di un gesto di grande pregnanza. L'erezione delle forche presso il confine lungo una strada di grande comunicazione era un messaggio dai molteplici significati, con accentuazioni diverse a seconda dei destinatari che lo recepissero. Nella Valdinievole dei secoli XIII-XIV il territorio di ciascun comune e l'ambito della sua giurisdizione si identificavano³⁹; per questo erigere le forche presso i confini serviva a determinarli con certezza. Un gesto del genere aveva così anzitutto una funzione ricognitiva nei confronti dei vicini Massesi, più solenne certo ma del tutto analoga all'esercizio dei doveri di manutenzione sulla via che da Montevettolini portava a Serravalle⁴⁰. Ai viandanti che, poi, data la natura di quell'arteria, spesso provenivano da lontano ed erano destinati ad andare lontano, un atto del genere dichiarava pubblicamente e senza mediazione la dimensione del potere attribuito a chi quel territorio controllava, e l'ampiezza della *jurisdictio* esercitabile. Era quindi un'operazione di valore squisitamente politico, un po' monito nei confronti dei malintenzionati, un po' affermazione di prestigio e dichiarazione di garanzia nei confronti degli onesti. Agli occhi dei Buggianesi, infine, quella presenza costituiva un segno forte di affermazione della propria identità collettiva.

Le ragioni dei Massesi che si opposero vanno oltre la volontà un poco maliziosa di contestare o ridimensionare il diritto dei loro vicini a mandare un segnale così forte, un messaggio così pregnante. Probabilmente, anzi, se le ragioni fossero state semplicemente di principio, la composizione della controversia non sarebbe stata così agevole. Il gesto dei Buggianesi, che denunciava in modo così evidente la pertinenza del territorio su cui si trovavano i patiboli alla propria competenza giurisdizionale, dovette invece sollevare questioni di altro genere, soprattutto tecniche e tali da coinvolgere interessi vitali su un'importante area di strada⁴¹.

Dal tenore della sentenza si intuisce che il confine fra Buggiano e Massa lungo la *strata*, fino a quel momento, non era stato segnato con esattezza, ed evidentemente, si può aggiungere, non si era sentito il bisogno di una linea di demarcazione rigida. L'impressione è che, in un primo momento, i due comuni avessero ritenuto più vantaggioso ai propri interessi, in un territorio attraversato da un'importante linea di comunicazione a lungo raggio, il mantenimento di una situazione di indeterminatezza. Era un'area di confine, oltre la quale nessuno metteva in dubbio il buon diritto dei due comuni, ma che non era segnata da una precisa linea di demarcazione.

Una situazione del genere poteva reggere soltanto se tutti e due i comuni si fossero astenuti dal compiere in quell'area qualsiasi atto suscettibile di essere interpretato come un'affermazione di sovranità esclusiva. Nel momento in cui Buggiano aveva deciso di compiere un tale atto, Massa dovette sentirsi in qualche misura penalizzata e pretese la rimozione dei patiboli, certo, ma soprattutto l'individuazione di una linea di confine riconoscibile e condivisa che prima non esisteva. Buggiano non dovette muovere obiezioni particolarmente significative; la controversia venne portata di fronte ad arbitri nominati dal Podestà di Montecatini, che le parti avevano indicato come comune amico, e venne composta senza alcun intervento diretto da parte di Lucca, a ulteriore dimostrazione del basso livello di conflittualità⁴².

La sentenza, articolata in tre punti, prende le mosse proprio dalla presa d'atto che nel luogo della lite, ancora oggi designato dal toponimo Gamberaio, non esisteva alcun riferimento di confine fra i due Comuni. Gli arbitri lo fissarono allora in corrispondenza dei confini di due proprietà private e lo resero riconoscibile mediante l'apposizione di un termine, affermando solennemente che ogni Comune era libero di realizzare qualsiasi opera avesse voluto ma solo nel proprio territorio. Come conseguenza di queste operazioni si riconobbe infine che i patiboli erano stati eretti nel territorio massese e se ne ordinò la rimozione⁴³. Non risulta che fosse fatta alcuna opposizione alla sentenza, tanto che si può credere che le forche furono rimosse e trasferite altrove, sempre nella stessa zona a ridosso del confine, né si conoscono altri episodi di contestazione.

4.3 *Montecatini e l'assetto del territorio*

Di ben altro tenore e livello era stato invece il contenzioso sui confini che aveva posto di fronte il comune di Massa con quello di Montecatini. Una pergamena datata 22 dicembre 1291⁴⁴ contiene la sentenza arbitrale e il verbale di posa in opera dei termini fra i due comuni lungo una linea che si stendeva sul crinale delle alture immediatamente a sud del colle dove sorgeva Verruca e fino al piano. Si tratta dell'atto conclusivo di una condizione di conflittualità durata quasi un secolo e documentata da altre pergamene che vi si riferiscono.

Partiamo dall'analisi del documento del 1291. Come nel caso della controversia fra Pescia e Uzzano del 1298, che esamineremo più oltre, nella questione risultano direttamente coinvolti i massimi organi di governo del comune

lucchese, che si erano prestati senza esitazione a comporla nel migliore dei modi; ma mentre in quel caso la composizione era avvenuta mediante l'opera di appositi delegati, in questa occasione gli arbitri furono il Podestà e il Capitano del Popolo di Lucca assieme al Maggior sindaco dello stesso comune. Costoro furono presenti di persona alle operazioni e risposero del loro operato di fronte a una commissione di giuristi nominati appositamente dagli stessi Podestà e Capitano⁴⁵. Una procedura così solenne può essere giustificata soltanto da un livello di tensione assai elevato fra i due comuni e dalla particolare preoccupazione di Lucca nel mantenimento della pace in un'area strategicamente ed economicamente vitale per i suoi interessi, alla vigilia di avvenimenti di portata assai vasta.

Il conflitto fra i due Comuni in materia di confini, specialmente verso la pianura, era inevitabile⁴⁶. La porzione pianeggiante del territorio verso la palude era difficile da delimitare e una linea di confine in quell'area ben più difficile da tracciare e rispettare se paragonata con la zona collinare, dove crinali, vallette, corsi d'acqua e altri punti di riferimento erano guida sicura agli arbitri incaricati della spartizione. In pianura, invece, segnava (e ancora oggi segna) il confine fra i due comuni il torrente Borra, un corso d'acqua dal regime assai irregolare, disordinato e impetuoso, specialmente nelle stagioni intermedie. Per questo il suo alveo, a quell'epoca ancora privo di veri e propri argini, tendeva a cambiare direzione a ogni piena importante. Le sue acque però, unitamente a quelle della falda freatica, assai superficiale a quell'epoca per via della vicinanza della zona palustre, consentivano di irrigare agevolmente i campi durante l'estate, e il terreno alluvionale che si trovava lungo le sue sponde era particolarmente fertile e ben drenato. Per queste ragioni gli appezzamenti di terreno ubicati in pianura erano i più ricchi e produttivi, purché si esercitasse sul regime delle acque un controllo attento e strettissimo.

Il conflitto nasceva quando, nell'intraprendere la costruzione di opere per la salvaguardia di un comune, si andava a danneggiare il territorio del comune vicino, convogliandovi le acque di drenaggio. Quando poi il corso del torrente, unico riferimento certo e immediatamente riconoscibile, cambiava direzione, al danno costituito dalla perdita di terre fertili si aggiungeva l'inevitabile contenzioso dovuto all'esigenza di stabilire nuovamente un confine certo. Da qui derivava la preoccupazione costante, nel piano, del mantenimento di confini il più possibile chiari, stabili e tali da impedire ai vicini di danneggiarsi reciprocamente⁴⁷.

Il problema venne sollevato verso la metà del Duecento da parte dei Massesi di fronte al Podestà di Lucca. Costui, su loro querela, inviava, l'8 di maggio del 1254⁴⁸, una lettera al Podestà, al Consiglio e al comune di Montecatini con l'ingiunzione di desistere dalla realizzazione di opere di regimazione delle acque tali da costituire un pericolo per il territorio dei vicini. Evidentemente, precedenti tentativi di risolvere la vertenza in via amichevole erano rimasti infruttuosi e i Massesi avevano ritenuto indispensabile rivolgersi alla massima autorità della città dominante per essere tutelati contro i Montecatinesi. Costoro infatti, senza troppi scrupoli, avevano trovato un

sistema forse efficace, certamente assai disinvolto di proteggere il proprio territorio.

Questo documento testimonia un aspetto, un momento di una condizione conflittuale di cui si conserva traccia dai primi del Duecento che verosimilmente non si era mai del tutto sopita e che dovette trovare la sua definizione con l'accordo stipulato fra i due comuni il 16 giugno 1269⁴⁹. I comuni confinanti decisero allora di incanalare le acque della Borra, limitatamente al tratto in pianura, entro un alveo artificiale destinato a indirizzarle verso la parte più depressa del bacino a sud dei due comuni. L'opera così realizzata doveva garantire, nei limiti del possibile, la sicurezza dei terreni sia a destra che a sinistra dell'alveo ed era destinata a raccogliere anche le acque di altri torrenti e fossi della zona (la Nievole, il Rio Salsero, il *Balniolus*, forse l'attuale Rio Salserino) per assicurare il drenaggio delle campagne durante le piene. Data l'importanza della sua funzione, poteva essere mantenuta in efficienza anche solo da uno dei due comuni senza l'intervento dell'altro, a patto che i lavori realizzati non si risolvessero in un danno per l'altro o per i singoli proprietari delle terre circostanti.

È interessante notare come in questo atto si faccia riferimento a un'altra sentenza di arbitrato fra Massa e Montecatini, emanata in data non specificata ma anteriormente al 1269, che aveva autorizzato il comune di Montecatini a realizzare analoghe opere di drenaggio dalla parte del suo territorio, alle medesime condizioni⁵⁰. Probabilmente il documento pervenuto aveva il suo corrispettivo in quello cui si riferisce, e i due arbitrati, almeno per la porzione di territorio situata in pianura, segnarono finalmente, dopo molti anni, la composizione pacifica del contenzioso. Così, gli atti del 1269 e del 1291 consentirono il raggiungimento di una condizione di tale stabilità che ancora oggi il confine fra i due comuni è rimasto sostanzialmente lo stesso.

5. *Uzzano e i suoi vicini: dall'accordo amichevole al conflitto aperto*

5.1 *Buggiano: la tassazione e la sorveglianza delle proprietà fondiarie*

La problematica posta dalla regolamentazione dell'imposizione fiscale fra comuni confinanti, che abbiamo visto nel conflitto fra Massa e Verruca, fu alla base anche della controversia che oppose nel 1276 i comuni di Uzzano e Buggiano⁵¹. Anche in questo caso il livello della controversia non appare particolarmente alto. Come per Massa e Verruca, era necessario regolamentare le modalità di applicazione dell'imposizione fiscale per i proprietari 'forestieri' e quelle per l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi commetteva furti o recava danni nel territorio del comune vicino, mentre il confine e il suo andamento non vennero mai posti in discussione. Le parti in causa provvidero a nominare un arbitro di comune fiducia, nella persona di Filippo «de Silva» da Antica, nel castello del quale, posto nel contado fiorentino, udite le parti, il 12 aprile 1276 venne emanata la sentenza⁵².

In cambio della cessione da parte del comune di Uzzano a quello di Buggiano di una quantità di terreni pari a otto coltre (poco meno di quattro

ettari in tutto) gli Uzzanesi che già possedevano terre nel territorio buggianese dovevano essere esentati dalla corresponsione di qualsiasi imposta. Regolata in questo modo ogni questione per il passato, l'arbitro stabilì che da allora in avanti quelli di un comune che avessero acquisito terre nel territorio dell'altro dovevano essere assoggettati al medesimo trattamento fiscale dei nativi, mentre i responsabili di furti e danni sarebbero stati sanzionati a cura dei custodi del comune dove avessero commesso il reato, con una procedura e delle sanzioni particolari fissate in quella sede dall'arbitro. Le sanzioni sarebbero raddoppiate se i reati fossero stati commessi di notte.

La sentenza fissò anche le modalità di esportazione dei prodotti delle terre dei forestieri. I proprietari di campi a miglio e panico avrebbero potuto esportare il loro prodotto nel comune di residenza solo se si fosse trattato di prodotti verdi, mentre il cereale lasciato seccare sul posto poteva essere esportato soltanto in determinati periodi dell'anno, secondo le norme dettate dagli statuti. Per il futuro, ogni altra controversia fra i due comuni si sarebbe dovuta risolvere entro quattro giorni a cura di una commissione paritetica di quattro membri, due per ciascun comune, nominati dai due Podestà in carica⁵³.

La sentenza fu ratificata dai due comuni solo 18 mesi più tardi⁵⁴, e le ragioni di una simile dilazione, piuttosto lunga, non sono note. Resta il fatto che la ratifica ci fu, e gli atti relativi da parte sia del comune di Uzzano sia di quello di Buggiano furono solennemente trascritti a futura memoria su una pergamena di grandi dimensioni che riporta anche il testo della sentenza quale era stato approvato dalle parti.

5.2 *Pescia: la necessità di separare, l'esigenza di condividere*

La viabilità e la sua gestione, la regolamentazione dell'imposizione fiscale, i diritti di giurisdizione e anche, seppure in minore misura, la regimazione delle acque sono le motivazioni alla base della più lunga e complessa e più importante delle controversie in materia di confini che si è scelto di analizzare in questa sede, cioè quella che oppose, fra la primavera e l'estate del 1298, il comune di Uzzano a quello di Pescia, con cui confinava a Occidente⁵⁵. La documentazione su di essa, pervenuta quasi integralmente, è stata in parte edita nel 1932 da Giuseppe Calamari⁵⁶.

Si tratta di un insieme di sette atti rogati fra il 14 marzo e il 22 settembre 1298. I primi tre (quelli editi da Calamari) sono contenuti in una sola pergamena attualmente custodita presso l'Archivio di Stato di Firenze⁵⁷. Il primo è l'atto di compromesso compiuto per iniziativa dei due comuni nelle mani di Carlo di ser Manente da Spoleto Capitano del Popolo di Lucca (14 marzo 1298). Il secondo è l'atto di nomina della commissione arbitrale, composta dal giudice Bernardo di Bolgarino, dall'Anziano Mazzeo di Rosciompelo e da uno dei Priori delle Società delle armi del Popolo di Lucca da nominarsi a cura dei due delegati come sopra, assistiti dal notaio *ad acta* ser Nerio (o Ranieri) di Duga (rogato il 16 aprile). Il terzo è l'approvazione e ratifica della commissione da parte degli Anziani e del Capitano del Popolo (datato 30 aprile).

Gli altri quattro atti, due dei quali editi, sono copie autenticate coeve agli originali, raccolte a comporre un codice pergamenaceo di 28 carte custodito attualmente presso la Sezione di Archivio di Stato di Pescia⁵⁸. Si tratta del verbale del procedimento di indagine condotto dalla commissione arbitrale direttamente sui luoghi della controversia (23 aprile-5 maggio)⁵⁹, del testo della sentenza di composizione emanata il 5 maggio⁶⁰, del verbale delle operazioni di posa in opera dei termini (30 giugno-23 luglio)⁶¹ e di un altro verbale che dà conto della realizzazione del fossato previsto dalla sentenza, destinato a separare, lungo tutto il confine (più di otto chilometri in linea d'aria, oltre una decina sul terreno) una volta per tutte il territorio dei due comuni (18 agosto-22 settembre)⁶². Se si considera che questi due ultimi verbali contengono anche la copia delle lettere trasmesse ai comuni in lite a cura del Capitano del Popolo di Lucca per informarli delle determinazioni adottate dagli Anziani e prescrivere loro una serie di adempimenti da osservare nella esecuzione della sentenza così ratificata⁶³, si comprende chiaramente come si tratti di una documentazione particolarmente ricca, pervenuta con insolita abbondanza di dettagli e ancora tutta da studiare nel suo insieme. Se ne prendono qui in esame solo alcuni aspetti, funzionali alla tematica del presente lavoro.

Alla base della controversia stavano, come si è accennato, molteplici ragioni. C'erano le ragioni di tipo essenzialmente economico, come la determinazione delle modalità di corresponsione delle imposizioni sulle terre possedute dai nativi di un comune nel territorio dell'altro, e di tipo giurisdizionale, legate alla competenza della custodia sui terreni (cui in ogni caso era connessa anche la corresponsione al comune che la esercitava di una certa somma di denaro), del genere che aveva contrapposto Buggiano e Uzzano fra il 1276 e il 1277; c'erano anche quelle relative alla manutenzione della viabilità locale e al transito in quell'area della stessa *strata* che era stata al centro della lite fra Buggiano e Massa; ma le ragioni che appaiono più significative furono le modalità di gestione di un importante insediamento "di servizi", l'insediamento di Campugliano, ubicato in un sito di alto valore strategico⁶⁴.

Un vero e proprio groviglio di interessi e di normative contrastanti, insomma, che doveva avere generato un livello di conflittualità assai alto, persino più alto di quello che si è potuto riscontrare nelle controversie fra Massa e Montecatini fra il 1208 e il 1291, in cui pure erano intervenuti direttamente a più riprese i vertici del potere lucchese. In nessuno dei casi finora esaminati, però, il risultato della composizione elaborata a così alto livello aveva dato come frutto la realizzazione di opere di confine tanto imponenti da perdere i connotati di una semplice linea di demarcazione per assumere la funzione di vera e propria barriera di separazione di natura e dimensioni eccezionali; una barriera che avrebbe condizionato sino a oggi lo sviluppo della viabilità e degli insediamenti nell'area a sud di Pescia⁶⁵.

In esecuzione della sentenza di composizione emanata dalla commissione arbitrale dopo un complesso procedimento d'indagine⁶⁶, vennero posti in opera fra i due comuni 57 cippi quadrati in pietra viva, di un braccio di lato, destinati a essere confitti almeno un braccio sotto il livello del terreno e a elevarsi

sopra di esso per oltre due braccia e mezza, imbiancati accuratamente con la calce per renderli ancora più visibili⁶⁷. Lungo la linea segnata da questi cippi, correva lungo tutto il confine, per almeno una decina di chilometri, non solo in pianura ma anche in mezzo alle alture a nord di Pescia, un fossato profondo sei braccia, largo quattro braccia alla superficie e due sul fondo, per la cui realizzazione i due Comuni si sarebbero dovuti gravare sia delle spese di realizzazione sia di quelle di esproprio⁶⁸. Le tariffe erano state calcolate in ragione di misure di superficie (coltre e quartieri) che la sentenza fissava minuziosamente sulla base della natura delle colture presenti sui terreni da espropriare⁶⁹.

Alla forza della separazione materiale si aggiunse il rigore della legge. Ogni intervento edilizio volto a consentire il passaggio oltre il fossato era rigorosamente vietato, e sanzionato con pesanti pene pecuniarie, mentre ciascuno dei due comuni era autorizzato a intraprendere anche unilateralmente ogni intervento ritenuto necessario per la sua manutenzione e salvaguardia⁷⁰. In questo modo, soltanto attraverso la viabilità locale o la *strata*, che la documentazione definisce senza mezzi termini *Francigena*⁷¹, diveniva possibile transitare da un comune all'altro; il fossato infatti impediva qualsiasi spostamento al di fuori della rete stradale.

Un'opera di tali dimensioni e una separazione così rigorosa possono essere giustificate solamente dall'esigenza di tenere quanto più possibile gli abitanti dei comuni in lite gli uni lontani dagli altri. È perciò ipotizzabile, anche se non ne viene espressamente fatta menzione nel documento, che la composizione fosse intervenuta solo dopo incidenti tali da mettere seriamente in crisi non solo la pacifica convivenza di due comuni, per quanto importanti potessero essere, ma la stessa sicurezza del territorio della Valdinievole. Quest'ultimo, poi, era un territorio solo di recente organizzato in Vicaria e nel quale l'ostilità nei confronti di Lucca aveva costretto la città a interventi repressivi drastici e durissimi (basti pensare alla distruzione di Pescia del 1281, o, per fare un altro esempio, alle spedizioni punitive contro Buggiano)⁷². In questa prospettiva l'atto di compromesso con cui Pescia e Uzzano avevano richiesto l'intervento arbitrale di Lucca perde il suo aspetto formale di atto di volontaria giurisdizione per assumere i connotati di un intervento deciso della città nei rapporti di due comuni facenti parte del territorio da essa controllato.

Da un'analisi più approfondita si ricava l'impressione che le ragioni di controversia fossero di vecchia data⁷³, non del tutto infondate per ambedue le parti e difficilissime se non impossibili da risolvere in linea di diritto. Lo testimonia l'elenco della documentazione prodotta nel processo dai due comuni, descritta minuziosamente nel verbale che, in quei passi, assume quasi la forma di un regesto⁷⁴. Sia l'una sia l'altra parte potevano disporre, a sostegno delle proprie tesi, di prove documentali indiscutibili, come atti notarili risalenti a molto tempo prima, quindi presumibilmente rogati in tempi non sospetti, o addirittura registri e atti dei magistrati comunali; e l'escussione dei testimoni⁷⁵, tutte persone di una certa età e scelte fra i residenti del vicino comune di Vivinaia per garantirne l'obiettività, non aveva dato risultati tali da assegnare a una delle parti la prevalenza sull'altra.

La commissione arbitrale tracciò una linea di confine che, se per tratti abbastanza lunghi rispettò lo stato di fatto, era frutto, nel suo insieme, dell'esercizio discrezionale del proprio potere, fortemente garantito e legittimato dalla città. Per oltre la metà del suo sviluppo, il confine andava tracciato in un territorio simile a quello della pianura fra Massa e Montecatini, e che era stato alla fine individuato definitivamente solo grazie alla realizzazione di un alveo artificiale. Anche qui, come in quel caso, la demarcazione fra i comuni andava stabilita in una pianura fortemente umanizzata, priva di punti di riferimento stabili, caratterizzata da un regime delle acque soggetto a improvvisi e talvolta catastrofici mutamenti, tali da turbare gravemente o da cancellare del tutto qualunque segno convenzionale che non fosse particolarmente duraturo⁷⁶. La soluzione al problema fu trovata costringendo le parti in lite a costruire un'opera tale da possedere le stesse caratteristiche di un confine naturale, come un corso d'acqua. Per questa ragione, alle operazioni di costruzione di tale opera avevano preso parte esperti agrimensori con la prescrizione di metterne per scritto tutti i dettagli⁷⁷. I calcoli necessari alla realizzazione del fossato erano fondati sulla posizione dei solidi e numerosi termini in pietra, in modo tale che si potesse ovviare all'eventuale asportazione o distruzione di alcuni di essi, di per sé assai difficile date le loro dimensioni e le modalità di posa in opera, con la ricostruzione della loro posizione originaria ricavabile a partire dall'andamento del fossato.

La conclusione della controversia, dunque, appare condotta all'insegna di una forte necessità di separare i territori. Nello stesso tempo però non esclude, anzi prevede espressamente o addirittura prescrive la condivisione di alcune aree connotate dalla presenza di particolari risorse. È il caso dell'insediamento produttivo di Campugliano, ubicato in un sito particolarmente importante nel contesto territoriale dei due comuni. Campugliano si trovava nei pressi del confine, lungo il percorso della *strata*, immediatamente a ridosso di un ponte oltre la Pescia maggiore e in corrispondenza dell'innesto sulla *strata* dell'asse viario di andamento nord-sud che collegava la sponda del bacino palustre con Pescia e la Valleriana da un lato, con il castello di Uzzano dall'altro; occupava quindi un punto nevralgico dal punto di vista della viabilità sia locale che principale⁷⁸. Nel secolo XI era stato costruito in quel punto, ad opera del santo laico Allucio, uno *hospitale* destinato ad assumere ben presto notevole importanza, sia localmente sia per il suo intervento, assieme all'*hospitale* dell'Altopascio, nella costruzione del ponte sull'Arno in corrispondenza del *castrum* di Fucecchio⁷⁹.

L'ubicazione, la vicinanza e l'abbondanza di acque correnti, la pendenza limitata, la natura del terreno si prestavano alla realizzazione di mulini, e nel 1298, nei dintorni dell'insediamento originario costituito dagli edifici dello *hospitale* fondato da Allucio e dalla chiesetta a servizio di quest'ultimo, di mulini ne esistevano ben due: uno detto «dello spedale di Pescia», quindi presumibilmente, almeno in origine, voluto o posseduto da questo ente, e un altro mulino, detto «del Grasso» dal nome del proprietario. I due impianti, in quell'epoca, venivano gestiti dal comune di Uzzano e dai figli di questo

personaggio, secondo forme consortili o societarie che non si conoscono con esattezza⁸⁰.

L'ubicazione dell'insediamento e soprattutto la presenza dei mulini, in corrispondenza di un incrocio stradale di quell'importanza, con gli edifici dell'*hospitale* negli immediati dintorni e in un area a ridosso di un confine non ben determinato, doveva avere generato molte ragioni di controversia, probabilmente anzi le principali. Il comune di Pescia infatti doveva sopportare la pressione di un traffico notevole di "forestieri" (i due mulini erano infatti utilizzati, dice la sentenza, quasi esclusivamente dagli Uzzanesi) senza che ne avesse alcun tornaconto. Non è affatto escluso che le lamentele dei Pesciatini in ordine ai terreni soggetti al campatico e alle modalità di imposizione dell'estimo sui proprietari uzzanesi, a quanto sembra non del tutto infondate, venissero utilizzate come pretesto per esercitare pressione nei confronti dei vicini e ottenere un adeguato compenso.

La sentenza di composizione, nel dettare norme tanto rigorose per separare il territorio dei due comuni contendenti, tenne ben presenti le esigenze di condivisione connesse a un territorio e a un insediamento produttivo così importanti e offrì alle parti delle soluzioni in cui le ragioni economiche, le ragioni della separazione e quelle della condivisione trovavano eguale peso.

Il problema della viabilità e della sua integrazione efficiente fra i due comuni venne risolto facendo coincidere il confine con l'asse viario che serviva l'insediamento di Campugliano ponendolo in comunicazione sia con il territorio di pianura a Meridione che con la parte alta della vallata a Settentrione⁸¹. La sua manutenzione fu affidata a entrambi i comuni, prevedendo anche qui, come nella controversia fra Massa e Montecatini, la possibilità di intraprendere unilateralmente i necessari lavori, con il patto espresso di non peggiorare ma di migliorare lo stato della via e delle opere d'arte connesse, soprattutto le opere di drenaggio⁸². In questo modo la viabilità interna di ciascun comune poteva integrarsi con quella del vicino grazie all'innesto su un asse viario che costituiva territorio neutro e non poteva dare origine a contestazioni.

Il resto della materia del contendere (la normativa fiscale e sul campatico) fu risolto grazie a un compromesso di tipo economico collegato alla gestione dell'insediamento di Campugliano. Con un'operazione radicale, che eliminava ogni possibile fonte di controversia per il futuro, la commissione arbitrale impose anzitutto ai due comuni di esentare da ogni obbligo fiscale a qualsiasi titolo tutte le terre possedute dagli abitanti dell'uno nel territorio dell'altro. L'esenzione sarebbe rimasta valida fino a che tali terre non fossero passate in proprietà ai residenti, per vendita o per altre ragioni; in tal caso sarebbe decaduta⁸³. Come contropartita di questa decisione, che evidentemente, a giudizio degli arbitri, penalizzava il comune di Pescia, il comune di Uzzano era tenuto a rifondere il suo vicino, a titolo di compensazione, con il versamento della somma di 450 lire di denari lucchesi. Pescia avrebbe potuto incamerare il denaro oppure utilizzarlo come contributo per l'acquisto della metà dei mulini di Campugliano; se avesse optato per l'acquisto, l'operazione sarebbe stata tutelata e garantita dal comune di Lucca, in deroga a qualsiasi convenzione

o penale eventualmente in vigore fra i proprietari, che venivano comunque annullate per vigore della sentenza d'arbitrato. In quel caso il confine fra i due Comuni sarebbe passato in mezzo al canale di adduzione dell'acqua destinata a muovere le macine, mentre gli impianti sarebbero passati in proprietà comune. Se invece Pescia avesse rifiutato di acquistare la metà dei mulini e incamerato la somma dovuta da Uzzano, il territorio dove sorgevano i mulini e l'intero insediamento sarebbe stato assegnato a quest'ultimo⁸⁴. Così, grazie a un complesso equilibrio fra misure rigorose di separazione e forme imposte e regolamentate di condivisione, venne composta con successo una controversia capace, per la sua gravità, di compromettere irrimediabilmente l'equilibrio di un territorio.

6. Conclusioni

La prima impressione che si ricava è che, al di là del livello delle controversie – in alcuni casi risolte con poco più che un accordo informale, in altri tali da richiedere il diretto coinvolgimento delle massime strutture di governo della Dominante – alla fine le ragioni della condivisione furono vincenti a fronte di quelle della separazione. La necessità di trovare forme di condivisione era anzitutto dettata dalla struttura istituzionale dell'area interessata; una struttura caratterizzata da una tale frammentazione che ogni forma di separazione troppo rigida sarebbe stata impensabile. Dimostra questo assunto un passo della composizione fra Pescia e Uzzano che si riferisce a solo una parte del territorio interessato ma che è valido per tutta la Valdinievole nel secolo XIII. Durante le operazioni di posa in opera dei termini e di realizzazione della fossa di confine i messi della Vicaria avevano ricevuto l'incarico di rendere pubblici in tutti i comuni della zona il luogo, i giorni e gli orari in cui i proprietari dei terreni espropriati avrebbero potuto recarsi per ottenere la liquidazione dell'indennità cui avevano diritto⁸⁵. I loro referti al notaio della commissione incaricata di coordinare i lavori elencano tutti i comuni in cui il bando è stato diffuso⁸⁶ e da essi emerge un'immagine assai dettagliata della Valdinievole nordoccidentale dal punto di vista degli insediamenti e delle giurisdizioni locali, e ancora inedita per quest'altezza cronologica.

In un'area di 13 chilometri per 8,5, cioè di poco più di 100 chilometri quadrati⁸⁷, erano presenti, come veri e propri comuni dotati di magistrature e competenze, ben 15 insediamenti oltre a Pescia e Uzzano; tutti definiti con il termine di comune, tutti caratterizzati da una struttura relativamente complessa, quasi tutti dotati di mura e torri che li facevano qualificare come *castra*. A questi vanno aggiunti altri centri abitati che non erano stati citati da quel documento ma che pure esistevano in quell'epoca: potevano essere villaggi "aperti", come Scorciabocconi, che la commissione arbitrale nominata per la controversia fra Uzzano e Pescia aveva scelto come sede delle operazioni, o San Piero in Campo, dove era stata solennemente pronunciata la sentenza, o ancora Vacchereccia, ai piedi delle alture dove sorgeva Massa; oppure castellani, come Vivinaia o Verruca. In tutti questi centri, che si trovavano nel-

le immediate adiacenze dell'area della lite, vivevano individui e famiglie con la necessità di lavorare la terra, di spostarsi per raggiungerla, di trasportare i loro prodotti quanto meno ai mercati di Pescia e di Buggiano (ma la presenza della *strata* rendeva raggiungibili mercati anche più lontani); una separazione troppo rigida e netta, linee di confine realmente "impermeabili" sarebbe state soluzioni del tutto impraticabili.

Bisogna poi tener conto del fatto che nella Valdinievole dei secoli XIII-XIV la sistemazione agraria non prevedeva la presenza di poderi caratterizzati da continuità territoriale. Ogni proprietario di terre coltivabili possedeva un certo numero (in certi casi un numero ragguardevole) di singoli appezzamenti ubicati un po' ovunque nella vallata, anche a svariati chilometri di distanza dal suo paese di residenza. I distretti comunali, d'altra parte, di estensione proporzionata al peso demografico del castello cui si riferivano, erano di estensione così limitata (nel rettangolo di territorio preso ad esempio si ha una media di poco più di 6 chilometri quadrati per comune) da rendere virtualmente indispensabile ai loro abitanti l'acquisto di almeno alcuni appezzamenti di terreno nei territorio dei comuni vicini. Dato che uno dei principali cespiti comunali era costituito dal gettito delle imposizioni sugli immobili, in un contesto del genere la normativa sull'estimo doveva essere tale da non ostacolare la condivisione della terra coltivabile fra proprietari di più comuni⁸⁸.

I terreni, una volta messi in produzione, dovevano essere adeguatamente difesi contro furti e danneggiamenti; e a tale scopo ciascun comune disponeva di apposito personale incaricato di esercitare tale sorveglianza⁸⁹. Era il servizio erogato contro quella contribuzione in denaro, proporzionale all'estensione e al valore delle terre possedute, il "campatico", che nel caso della controversia fra Pescia e Uzzano costituiva uno dei termini essenziali della questione ma che si è incontrato anche in altre delle controversie esaminate. È naturale che l'esercizio del diritto di campatico costituisse, oltre a un introito non trascurabile, un segno forte di soggezione di un determinato territorio alla *jurisdictio* del comune che lo riscuoteva⁹⁰.

Così, era generalizzata sul territorio una duplice e contrastante esigenza. Da un lato, ragioni di interesse, di giurisdizione o di ordine pubblico rendevano necessario tracciare linee di confine che non sempre erano agevoli a individuarsi e a rendere stabili nel tempo; dall'altro, la presenza sul territorio di ciascun comune di appezzamenti di terre coltivabili posseduti da "forestieri" poneva comunque la necessità di regolamentare il loro accesso, la loro custodia, le forme e i modi di esazione dell'imposizione fiscale su di essi, in un regime di equità e di reciprocità di trattamento coi comuni confinanti.

Le esigenze di spostamento e di manutenzione del territorio imponevano, poi, più che suggerire, soluzioni di condivisione. Il sistema di vie di interesse locale e la rete di fossati di scolo che, soprattutto in pianura, garantivano le comunicazioni, i trasporti e il drenaggio delle campagne potevano svolgere efficacemente la loro funzione solo a patto di servire l'intero territorio, senza tener conto più di tanto delle linee di confine; o meglio, esse stesse dovevano divenire elementi del confine, andando così a svolgere la duplice funzione di

vie di traffico o di opere di drenaggio da un lato, di linea di demarcazione dall'altro.

Quando infine si trattava di rispondere a bisogni essenziali, come ad esempio la molitura dei grani e delle castagne o la frangitura delle olive, le ragioni della condivisione si facevano ancora più forti. I notevoli investimenti necessari per la realizzazione di un impianto tecnologico come un mulino e la relativa complessità della sua gestione, in cui entrava a far parte il diritto, di natura squisitamente "pubblica", sulle acque, erano fattori che potevano favorire operazioni congiunte di comuni, altri enti e soggetti privati; la sua importanza per l'economia di un territorio potenzialmente assai esteso ne consigliava l'ubicazione in posizione baricentrica e servita da un'efficiente rete stradale. Oltretutto, consentire l'accesso al maggior numero possibile di fruitori era un'ulteriore garanzia della sua redditività. Era quindi naturale che impianti del genere fossero ubicati in prossimità dei confini e che questa presenza potesse provocare controversie in ordine all'accesso, alla gestione e alla destinazione dei proventi dell'attività. Erano controversie che potevano trovare adeguata composizione solamente con il coinvolgimento dei comuni interessati sia nella proprietà sia nella gestione e nella partecipazione ai proventi: un coinvolgimento che poteva essere diretto e concreto oppure convertito nella monetizzazione del danno presunto posta a carico della parte giudicata favorita dalla situazione. Questa fu di fatto la strada percorsa dagli arbitri lucchesi per Uzzano e Pescia, e anche in questa occasione, nonostante il livello della controversia, la sentenza chiuse definitivamente ogni conflitto.

Quello che più colpisce è la modalità e la natura dell'intervento delle città dominanti: un intervento graduato e prudente, improntato in linea di principio al rispetto dell'autonomia decisionale dei comuni ma che poteva farsi deciso e radicale se si rendeva necessario. L'attenta gestione della controversia fra Serravalle e Montevettolini, ad esempio, da parte di Pistoia è indice di una notevole attenzione a mantenere il conflitto entro limiti tali da non dare a Lucca il minimo pretesto per un intervento diretto. Lo squilibrio di forze l'avrebbe resa comunque perdente, e la decisione con cui il Consiglio dei Trentasei intervenne ad avocare a sé una questione normalmente demandata ai rettori locali mostra l'ampiezza del potere che si esercitava, se necessario, nei confronti delle comunità soggette. D'altra parte era anche nell'interesse di Serravalle vedere le proprie ragioni sostenute al massimo livello, quindi l'avocazione dovette essere presa più come un atto di tutela che una limitazione di autonomia.

Il silenzio delle fonti sulla questione da parte lucchese potrebbe dipendere da fattori relativamente casuali, come la perdita della documentazione; può essere anche letto, però, in un altro modo. Il mantenimento della stabilità politica presso la frontiera del Montalbano non era contro gli interessi di Lucca, in quel particolare periodo storico, e se Pistoia di fronte a quella controversia fu in apprensione (e la trascrizione degli atti nel *Liber censuum* lo dimostra oltre ogni dubbio), dietro all'evasività dell'atteggiamento di Montevettolini verso le ragionevoli proposte pistoiesi si intravede una scelta politica non solo

locale. Si ha l'impressione cioè che Lucca seguisse con attenzione l'evolversi della controversia e che, senza forzare la mano contro gli interessi degli alleati, non fosse contraria all'ipotesi di una soluzione unilaterale adottata da Pistoia. In questo modo manteneva le mani libere qualora avesse ritenuto necessario, in futuro, riaprire la questione; e l'atteggiamento evasivo dei rettori di Montevettolini e il rifiuto di inviare propri rappresentanti alla revisione generale dei confini in quell'area potrebbero essere gesti suggeriti direttamente da Lucca.

Il fatto è che, anche quando le controversie erano composte senza l'intervento diretto della Dominante, gli atti che erano compiuti ai fini della composizione stessa (l'atto compromissorio, le nomine di procuratori e di arbitri, le sentenze e l'apparato esecutivo e sanzionatorio da esse previsto) rientravano comunque nel contesto di un'organizzazione del territorio in cui vigeva una normativa e veniva seguita una prassi giuridica imposte o comunque decise da Lucca o da Pistoia. Il discrimine fra la discreta sorveglianza esercitata mediante i Podestà inviati a reggere i Comuni⁹¹ e l'intervento diretto nelle controversie è dato dal livello della conflittualità. Fino a che si trattava di regolare rapporti economici mediante accordi bilaterali o si faceva pacificamente ricorso ad arbitri prescelti di comune accordo e tali da garantire obiettività ed estraneità agli interessi delle controparti né Pistoia né Lucca intervenivano. L'azione aveva comunque luogo sotto il controllo dei Podestà cittadini inviati nei comuni e la loro presenza era considerata sufficiente alla tutela degli interessi della Dominante.

Quando una delle parti in lite riteneva che non ci fossero le condizioni per una soluzione "interna" della questione poteva fare ricorso alle curie e alle magistrature cittadine, nella certezza di ricevere una risposta pronta ed efficace ai fini della tutela del proprio buon diritto (ed è il caso della querela di Massa del 1254)⁹². La Dominante allora interveniva a richiamare, con il peso della propria autorità, la parte inadempiente o responsabile di atti lesivi nei confronti del querelante. Evidentemente già a metà del Duecento la città era riuscita ad accreditare presso i comuni soggetti una convincente immagine di garante della legge e di affidabile depositaria della forza indispensabile per applicarla e farla rispettare.

Quando poi il livello del conflitto era tale da rendere problematica l'ipotesi della sua composizione (è il caso della posa dei termini fra Massa e Montecatini del 1291 ma soprattutto del lungo e complesso procedimento di composizione per Uzzano e Pescia del 1298) la città interveniva direttamente e duramente. La forma del compromesso arbitrale era sempre salva, ma la gestione di ogni aspetto della procedura avveniva con il rigore e l'ampiezza propri di poteri sovrani. Tutta la normativa emanata dalle commissioni arbitrali che si succedettero fra il marzo e il settembre del 1298 nella sede di Scorciabocconi – una normativa per l'elaborazione della quale il ruolo del notaio Ranieri di Duga fu fondamentale – si richiama infatti alla città in modo chiaro ed esplicito, come fonte di legittimazione, come garante della sua esecuzione, infine come titolare del diritto di riformarla e modificarla a suo arbitrio⁹³. Anziani, Capitani

del Popolo e Podestà lucchesi (ma anche i membri del pistoiese Consiglio dei Trentasei), per parte loro, intervennero anche direttamente nelle procedure, assistendovi, emanando sentenze ma soprattutto ratificandone o modificandone le conclusioni e agendo per l'esecuzione delle disposizioni arbitrali.

La documentazione esaminata non consente di verificare in modo approfondito le modalità esatte con cui Pistoia amministrava il territorio delle comunità soggette; è invece possibile un approfondimento per la parte lucchese. Per l'applicazione e il rispetto della normativa di volta in volta emanata o invocata i magistrati cittadini, prima di entrare direttamente nel merito, potevano far conto su almeno due livelli di potere amministrativo in sede locale: quello costituito dai comuni stessi, nel contesto dell'esercizio di una ben delimitata autonomia fissata dagli statuti e sotto il controllo dei podestà cittadini, e quello organizzato nella curia del vicario, anch'esso regolamentato da statuti appositi. In prima istanza le norme risultanti dall'arbitrato e le relative sanzioni per gli inadempienti venivano poste sotto la diretta responsabilità delle magistrature comunali (e, in via d'ipotesi, dato che non disponiamo di documenti statutari completi di epoca lucchese, dopo essere recepite negli statuti dei comuni stessi come aggiunte o riforme). In seconda istanza, o quando fossero nuovamente sorte controversie fra i comuni interessati, la questione veniva portata di fronte alla curia vicariale, che agiva così come potere giurisdizionale "intermedio" fra il comune e la città⁹⁴.

Al di là delle ragioni specifiche di ciascuna controversia, comunque, dal quadro d'insieme ricavabile dai documenti emerge un'immagine di territori ormai saldamente e organicamente inseriti nel contesto di un "sistema" di organizzazione territoriale imposto, regolato e controllato strettamente dalle città dominanti⁹⁵. Dall'indagine su un tema specifico come le controversie sui confini, così, emergono anche aspetti interessanti e informazioni di prima mano sulla natura e il funzionamento delle relazioni istituzionali fra la città di Lucca e di Pistoia e fra ciascuna di esse e le aree decentrate del loro territorio.

Figure



Fig. 1. L'area interessata dalla controversia fra Serravalle e Montevettolini. Emerge chiaramente il valore strategico del crinale del Montalbano rispetto a Pistoia e la sua piana.




Fig. 2. L'area del comune di Massa e Cozzile. Montecatini e Verruca sono a ovest del castello, Buggiano a est. Il sito di Verruca, dove ancora permangono suggestivi ruderi del castrum medievale, è segnato con un'ellisse nera.




Fig. 3. L'area del comune di Uzzano. Buggiano è a ovest, Pescia a est. L'abitato di Chiesina Uzzanese, corrispondente all'antico Ponte Uzzanese, si trova a sud, nella piana, lungo il corso della Pescia maggiore.




Fig. 4. I comuni citati nel referto dei messi della curia vicariale si trovano tutti in quest'area. Vivinaia, oggi scomparsa, era a sud, lungo il corso della Pescia minore o di Collodi, mentre il borgo di Scorciabocconi, anch'esso scomparso, si trovava in corrispondenza del ponte immediatamente a ovest della località di San Piero in Campo. L'unica emergenza architettonica superstite è appunto la pieve, che si trovava fra i due abitati.



Fig. 5. Una panoramica generale del territorio della Valdinevole dal crinale del Montalbano al corso della Pescia di Collodi.

Note

¹ P. Toubert, *Frontière et frontières: un objet historique*, in *Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, Castrum 4, a cura di J.- M. Poisson, Rome-Madrid 1992, p. 16.

² Il lavoro di riferimento sulla geografia fisica e antropica della Valdinievole resta ancora oggi M. P. Puccinelli, *La Valdinievole (Studio di geografia umana)*, Roma 1970 (Memorie della Società geografica italiana, 29). Della stessa autrice cfr. anche *La Valdinievole: l'unità della regione nei suoi aspetti fisici. Gli insediamenti e le vicende storiche dalle origini al XVIII secolo*, in *L'identità geografico-storica della Valdinievole*. Atti del convegno (Buggiano, giugno 1995), Buggiano 1996. L'intero volume di atti costituisce a sua volta buona introduzione al tema.

³ Non è questa la sede per una rassegna completa degli studi e delle fonti sulla geografia e la storia del bacino di Fucecchio. Costituisce un buon punto di partenza il lavoro di A. Malvolti, *Il ponte di Cappiano e il Padule di Fucecchio dal Medioevo all'età lorenese*, in A. Malvolti, G. Galletti, *Il ponte mediceo di Cappiano. Storia e restauro*, Fucecchio 1989, pp. 7-64, con moltissimi riferimenti sia alla letteratura sia alle fonti per il periodo specificato. Un aggiornamento della tematica e della letteratura in *La Vallis Nebulae e il padule di Fucecchio. Vicende e governo di un'area umida dal Medioevo ad oggi*. Atti del convegno (Buggiano, giugno 2004), Buggiano 2005.

⁴ Il problema delle continue oscillazioni di livello delle acque del bacino in età medievale e moderna, oltre che nel lavoro di Malvolti, *Il ponte di Cappiano e il Padule di Fucecchio* cit., è trattato da A. M. Onori, *Terre e paludi del Comune di Buggiano (1387- 1519). La gestione di un territorio fra progetti politici e realtà economica*, in *La Vallis Nebulae e il padule di Fucecchio* cit., pp. 189 sgg.

⁵ L'ipotesi del *limes* bizantino-longobardo in Valdinievole è sostenuta con buoni argomenti da N. Rauty, *Il limes bizantino in Valdinievole*, in *I castelli in Valdinievole*. Atti del convegno (Buggiano, giugno 1989), Buggiano 1990; Id., *La Valdinievole fra Lucca e Pistoia nell'alto Medioevo*, in *La Valdinievole fra Lucca e Pistoia nel primo Medioevo*. Atti del convegno (Fucecchio, maggio 1985), Pistoia 1986, pp. 7-23; Id., *Storia di Pistoia, I, Dall'Alto Medioevo all'età precomunale (406-1105)*, Firenze 1988, pp. 46-50. Per il ruolo della Valdinievole fino alla morte di Federico II cfr. R. Pescaglioni Monti, *Le vicende politiche e istituzionali della Valdinievole tra il 1113 e il 1250*, in *Pescia e la Valdinievole nell'età dei Comuni*, Atti del convegno (Pescia, ottobre 1986), a cura di C. Violante e A. Spicciani., Pisa 1995, pp. 57-89. Per il rapporto fra istituzioni laiche e struttura ecclesiastica Id., *Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche in Valdinievole tra XI e XII secolo*, in *Un santo laico dell'età postgregoriana. Allucio da Pescia (1070 ca.-1134). Religione e società nei territori di Lucca e della Valdinievole*. Atti del convegno (Pescia, aprile 1985), Roma 1991, pp. 57-89. Il ruolo dei vescovi nella zona è analizzato da A. Spicciani, *Il vescovo e il Comune di Pescia*, in *Terre di Lucca. Saggi di storia medioevale della Valdinievole (secoli XII-XIII)*, a cura di Id., Pisa 2004, pp. 63-95. Per il ruolo di Lucca in Valdinievole alla vigilia del suo passaggio sotto Firenze cfr. *Lo statuto di Pescia del 1339*, a cura di A. M. Onori, Pistoia 2000, pp. VII- XXXIX.

⁶ Sulla rete viaria della Valdinievole cfr. A. M. Onori, *Pescia dalle origini all'età comunale*, Pistoia 1998, pp. 13-19.

⁷ A. M. Onori, *Assetto del territorio, tipologia degli insediamenti e organizzazione dello spazio abitativo nella Valdinievole del tardo Medioevo*, in *Le dimore di Pistoia e della Valdinievole. L'arte dell'abitare tra ville e residenze urbane*, a cura di E. Daniele, Firenze 2004, p. 208.

⁸ Piuttosto che presentare le controversie in ordine cronologico, data la materia della documentazione, strettamente legata all'aspetto del territorio, si è scelto di illustrarle secondo un ordine geografico, da est a ovest, prendendo come punti di riferimento i comuni di Serravalle, Massa di Valdinievole e Uzzano.

⁹ G. Tommasi, C. Minutoli, *Sommario della storia di Lucca dall'anno MIV all'anno MDCC compilato su documenti contemporanei da Girolamo Tommasi [...] e continuato sino all'anno 1799 [...] per cura di Carlo Minutoli*, Firenze, 1847, pp. 140-164; R. Manselli, *La Repubblica di Lucca*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino 1987, VII, pp. 660-661.

¹⁰ Tommasi, Minutoli, *Sommario della storia di Lucca* cit., p. 106.

¹¹ Op. cit.

¹² *Liber censuum comunis Pistorii. Regesto corredato di tre indici e preceduto da un'introduzione*, a cura di Q. Santoli, Pistoia 1915, pp. 317-325.

¹³ Op. cit., p. 317 (n. 474).

¹⁴ Op. cit., pp. 324 -325 (n. 484).

¹⁵ Di lì a poco più di vent'anni quella frontiera sarebbe diventata teatro di violentissimi e sanguinosi scontri fra Lucca e Firenze da un lato, nelle mani dei guelfi neri, e Pistoia, di fede bianca e divenuta luogo di rifugio degli esuli bianchi di Firenze e Lucca: Tommasi, Minutoli, *Sommario della storia di Lucca* cit., pp. 121-124.

¹⁶ Cfr. fig. 1.

¹⁷ *Liber censuum comunis Pistorii* cit., p. 321, n. 478.

¹⁸ Op. cit.

¹⁹ Secondo le risultanze dell'indagine, i confini fra Montevettolini e Pistoia non erano mai mutati a memoria d'uomo ed erano collocati «in quodam loco dicto San Martino Marliatico; et erat et esse debet quidam lapis fictus pro termino, et usque ad dictum lapidem debet esse de territorio comunis Pistorii, et pro comuni de Serravalle omnes dantes danpnum cum bestiis vel sine bestiis a dicto lapide citra condenpnabantur tanquam de territorio dicti comunis, et usque ad dictum locum camparii tuebantur pro dicto comuni usque ad dictum lapidem». In quel territorio si procedeva, anche con la forza, al sequestro di scuri e carbone ai legnaioli e carbonai di Montevettolini che facevano carbone e legna oltre il confine stabilito, le bestie degli uomini di Montevettolini che pascolavano abusivamente in quell'area venivano espulse dai guardiani di Serravalle oppure erano soggette al pagamento di diritti di pascolo a favore di quel comune. Uno dei testimoni aggiunse che «quando erat puer, custodivit ibi bestias cum aliis pueris de Serravalle et finis vallis, et faciebant ibi ad lapides et gloves cum pueris de Montevectorino, et expellebant eos inde, si veniebant abinde supra»: *Liber censuum comunis Pistorii* cit., pp. 318-320, n. 475.

²⁰ Op. cit., p. 320, n. 476.

²¹ Op. cit., p. 320, n. 477.

²² Op. cit., p. 321, n. 477.

²³ Op. cit., p. 321, n. 478.

²⁴ Op. cit., pp. 321-322, n. 479.

²⁵ Op. cit., p. 323, n. 481.

²⁶ Op. cit., p. 324, n. 483.

²⁷ Op. cit., p. 324, n. 483.

²⁸ Cfr. fig. 1.

²⁹ Tommasi, Minutoli, *Sommario della storia di Lucca*, pp. 124 -125; G. Ansaldi, *La Valdinievole illustrata nella storia naturale, civile ed ecclesiastica, delle industrie e delle arti belle per Giuseppe Ansaldi di Pescia*, Pescia 1879 (rist. Bologna 1977), II, pp. 207-208.

³⁰ Cfr. fig. 2, dove il sito di Verruca è segnato con un'ellisse nera.

³¹ E. Coturri, *Della signoria degli Alberti di Prato, e quindi di un ramo particolare di essi, a Capraia e in altri castelli del Montalbano e della Valdinievole*, in Id., *Pistoia, Lucca e la Valdinievole nel Medioevo. Raccolta di saggi*, Pistoia 1998, pp. 221-238.

³² Ansaldi, *La Valdinievole illustrata* cit., II, p. 208.

³³ A. M. Onori, *Alle radici del presente. Il Comune di Massa e Cozzile dalle origini alla fine del Settecento*, in *Massa e Cozzile. Storia di una comunità*, a cura di A. M. Onori, M. Francini, G. Boccaccini, San Giovanni Valdarno 1999, pp. 36-37.

³⁴ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFI), *Archivio diplomatico. Massa e Cozzile*, 1299 nov. 1; 1300 dic. 29. Le pergamene sono state edite da L. Mosiici, *Documenti di lega, patti e convenzioni stipulati da Comuni della Valdinievole nel secolo XIII: note diplomatiche*, in *Pescia e la Valdinievole nell'età dei Comuni*, Pisa 1995, pp. 135-136.

³⁵ Onori, *Alle radici del presente* cit., pp. 29-32; Id., *Popolazione e vita civile nei castelli della Valdinievole*, in *Vivere dentro le mura*, a cura di G. C. Romby, Pisa 2004, pp. 29-30.

³⁶ Onori, *Alle radici del presente* cit., p. 30.

³⁷ L'episodio gode localmente di una fama leggendaria alimentata da un opuscolo fino a pochi anni fa introvabile ma recentemente ristampato: V. Virgili, *In Valdinievole. La Verruca di Massa e Cozzile*, Pescia 1906 (rist. 1992). Costui attinse al lavoro di P. O. Baldasseroni, *Istoria della città di Pescia e della Valdinievole*, Pescia 1784, p. 122, e al già citato lavoro di Ansaldi, *La Valdinievole illustrata*, II, pp. 207-208. Il resto dell'opuscolo è frutto di ricerche dell'autore presso gli archivi fiorentini, lucchesi e locali, cui ebbe accesso grazie alla sua carica di segretario comunale a Massa e Cozzile fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento.

³⁸ ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1276 mag. 15.

³⁹ R. Pescaglioni Monti, *Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche in Valdinievole tra XI e XII secolo*, in *Un santo laico dell'età postgregoriana. Allucio da Pescia* cit., pp. 65-93; Id., *Le vicende politiche*

e istituzionali della Valdinievole tra il 1113 e il 1250, in *Pescia e la Valdinievole nell'età dei Comuni*, a cura di C. Violante e A. Spicciani. Atti del convegno (Pescia, ottobre 1986), Pisa 1995; *Signori e feudatari della Valdinievole dal X al XII secolo*. Atti del convegno (Buggiano, giugno 1991), Buggiano 1992, pp. 117-128.

⁴⁰ Cfr. sopra.

⁴¹ Cfr. fig. 2.

⁴² La questione, sollevata dal comune di Massa, sta in questi termini: il comune di Buggiano ha eretto in luogo detto Gamberaio delle «furcas» che a detta dei Massesi sono in territorio del loro Comune quindi vanno smantellate; il comune di Massa chiede inoltre che il territorio intorno alla «strata» che corre in quei luoghi venga marcato da linee di confine e assegnato a ciascuno dei due comuni. ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1276 mag. 15-set. 22.

⁴³ Gli arbitri incaricati della composizione della controversia concludono come segue: 1) La «strata» che passa in Gamberaio deve essere ripartita fra il territorio dei due comuni in lite prendendo come riferimento il filo del confine della terra di Corsetto da Massa e quello della terra di Nello di Bertuccio sopra strada, distinguendo il confine mediante la posa di un termine a cura dei medesimi arbitri; 2) Dal termine in qua la strada è di competenza del comune di Massa, dal termine in là la strada è di competenza del comune di Buggiano e solo il comune cui spetta il territorio potrà realizzare opere su di essa; 3) Le «furcae» erette dai Buggianesi vanno rimosse perché insistono su un tratto di strada di competenza dei Massesi. ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1276 set. 22. Il presente atto è nella stessa pergamena del precedente e tutti e due sono stati editi a cura di Mosiici, *Documenti di lega cit.*, pp. 131-132.

⁴⁴ Miletto dei Grifi da Brescia Podestà di Lucca e Ugolino da Sassoferrato Capitano del Popolo della stessa città, come arbitri prescelti nella lite fra il comune di Massa e Cozzile e il comune di Montecatini emanano la sentenza e indicano i punti in cui porre in opera i cippi di confine. ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1291 dic. 22. La pergamena è stata edita a cura di Mosiici, *Documenti di lega cit.*, pp. 132-134.

⁴⁵ La sentenza fu pronunciata «coram domino Petro de Gaydo iudice lucano pro domino Milecto potestate, domino Francesco de Osimo iudice domini Ugolini de Sassoferrato capitanei Lucani, domino Guisolino soto et milite dicti domini potestatis, domino Petro Bartalo soto ipsius potestatis, domino Ranerio soto et milite dicti domini Ugolini capitanei»: ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1291 dic. 22 (edita in Mosiici, *Documenti di lega cit.*, p. 133).

⁴⁶ Cfr. fig. 2.

⁴⁷ In questa prospettiva non stupisce che la prima pergamena che faccia menzione di un magistrato del comune di Montecatini, per esempio, datata 8 ottobre 1208 (ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1208 ott. 8) riguardi proprio la proposta avanzata dal comune di Montecatini ai *Massenses* affinché approvassero lo stato dei confini nel piano, nei dintorni della località detta Canneto. Si tratta del documento più antico, fra quelli pervenuti, che attesta uno stato di conflittualità fra i due comuni. Cfr. anche Onori, *Alle radici del presente cit.*, p. 25.

⁴⁸ ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1254 mag. 8.

⁴⁹ ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1269 giu. 16. Giovanni del fu Taviano in nome del comune di Massa e Cozzile e Sinibaldo del fu Rindo notaio in nome del comune di Montecatini si accordano affinché sia concesso ai Massesi di condurre le acque della piana entro un alveo artificiale che non danneggi le proprietà private e non leda i diritti delle due comunità confinanti. La pergamena è stata edita a cura di Mosiici, *Documenti di lega cit.*, pp. 127-128.

⁵⁰ «Et pro predicto comuni de Massa et de Montecatino et universitati nullum preiudicium generetur vel fieri possit, vel diminutio seu derogatio vel abrogatio sententie late inter predictum comune de Montecatino, vel eius syndicum, et comune di Massa, vel eius syndicum, de fovea seu laboreo vel arbio olim facto pro parte comunis de Montecatino et per quod laborerium, seu opus, dictum comune in suo vigore et firmitate permaneat, non stantibus suprascriptis pactis et conventionibus ad invicem factis»: ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1269 giu. 16, in Mosiici, *Documenti di lega cit.*, p. 128.

⁵¹ Archivio storico comunale di Uzzano (d'ora in poi ASCU), *Diplomatico*, 1276 apr. 12; 1277 ott. 17.

⁵² ASCU, *Diplomatico*, 1276 apr. 12.

⁵³ «In castello domini Filippi de Silva coram Bonello condam Petri et Berto condam [...] et Aidotto notario condam Scudi de Bugiano et Albiço condam Rubertini et Tinaccio filio dicti Albiçi de Antica comitatus Florenthie sub anno Nativitatis domini mclxxvi xii aprilis quarte inditionis». I rappresentanti dei Comuni di Buggiano e di Uzzano nominano Filippo «de Silva» arbitro e

amichevole compositore delle liti e controversie vertenti fra i due Comuni «occasione datii quod petebatur per Comune Bugiani hominibus et personis de Uçano habentibus terras in territorio de Bugiano et occasione bannorum que auferebantur illis de Bugiano». Contestualmente, l'arbitro nominato emana la sua sentenza. Roga «Jacobus notarius de Bugiano»: ASCU, *Diplomatico*, 1276 apr. 12.

⁵⁴ La pergamena, ancora inedita, contiene tre atti distinti:

1) 1277 ott. 17, nella piazza della chiesa di san Martino di Uzzano. Roga ser Tommaso del fu Compagno da Uzzano. Il Consiglio maggiore del comune di Uzzano ratifica la sentenza di arbitrato di cui alla pergamena del 1276 e nomina Bianco di Lupardo e Giunta di Tin... suoi procuratori per dare esecuzione alla sentenza stessa; 2) stessa data. Viene trascritta di seguito all'atto precedente e viene legalizzata e pubblicata la sentenza arbitrale del 1276, per cura del Comune di Uzzano; 3) stessa data, nel palazzo del Comune di Buggiano. Roga «ser Orlandinus filius domini Lanfranchi». Il Consiglio maggiore del Comune di Buggiano nomina i suoi procuratori (i nomi non sono leggibili) per dare esecuzione alla sentenza di arbitrato di cui alla pergamena del 1276.

⁵⁵ Sezione di Archivio di Stato di Pescia (d'ora in poi SASPe), *Materiale sciolto antico*, n. 1.

⁵⁶ G. Calamari, *Leghe e arbitrati tra i Comuni di Valdinievole nel secolo XIII*, Pescia 1932; si vedano anche un'utilizzazione di questa documentazione nel contesto di un lavoro collettivo sulla storia del comune di Uzzano e la sua edizione: A. M. Onori, *Vicende umane ed evoluzione delle istituzioni nel territorio di Uzzano dalle origini alla fine del Trecento*, in *Uzzano. Percorsi nella storia*, a cura di Id., Pescia 2004, pp. 13-43; Id., *Il procedimento di composizione di controversia per confini fra il Comune di Pescia e quello di Uzzano del 23 aprile 1298*, in «Valdinievole. Studi storici», 5 (2004), 9, pp. 61-96; Id., *La sentenza di arbitrato per i confini fra il Comune di Pescia e quello di Uzzano del 5 maggio 1298*, *ivi*, 10, pp. 159-192.

⁵⁷ ASFI, *Diplomatico. Pescia*, 1298 mar. 14 - apr. 30.

⁵⁸ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1.

⁵⁹ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 1r-8r.

⁶⁰ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 8v-14v.

⁶¹ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 15r-22v.

⁶² SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 23r-28v.

⁶³ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 15r; 23r.

⁶⁴ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 1v-2v.

⁶⁵ Cfr. fig. 3.

⁶⁶ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 1r-14v.

⁶⁷ «Postea vero, fictis dictis palis in suprascriptis locis et sic declaratis locis ubi termini poni debeant ut supra continetur, nos Bectus et Raynerius suprascripti, volentes exequi nobis commissa, pronuntiamus et dicimus et mandamus terminos poni et murari et fieri debere per suprascripta comunia et eorum comunibus expensis in suprascriptis locis et secundum declarationem et demonstrationem dictorum palorum, silicet terminos lapideos muratos calcina, quadratos et fundatos sub terra per brachium unum ad minus et altos a terra brachiis duobus et dimidio et quadros et grossos brachio uno, secundum formam sententie propterea late ut perpetuo appareant, formam sententie propterea late sequendo». SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 21v. Un braccio corrisponde a circa 57 cm.

⁶⁸ «[Ego Raynerius Dughe notarius] mandavi dictis sindicis pena et banno librarum .vc. pro quolibet comuni quatinus facta parte et data de fosso, comune cui prima pars venerit fossum facere debeat ipsa die, altum brachiis sex et amplum in hore brachis iiii^{or} et in fundo brachiis duobus, secundum formam stantiamenti domini Capitanei et Anxianorum». SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 24v. La delibera degli organi di governo lucchesi aveva riformato le prescrizioni della sentenza inasprendole notevolmente. Cfr. il testo oltre.

⁶⁹ Per ordine di ser Ranieri di Duga, i rappresentanti dei due comuni e gli agrimensori avrebbero dovuto essere presenti ogni domenica presso l'*hospitale* di Sant'Allucio per rifondere i proprietari dei terreni espropriati per causa della realizzazione della fossa, «ad rationem librarum .xxv. pro quolibet quarterio terre canpie et librarum viginti pro quolibet quarterio terre vineate vel olivate et librarum triginta pro qualibet cultra terre boscate vel silvate et librarum .xx. pro qualibet cultra terre ubi non essent canpus, vinea, olivetum vel boscus aut silva», a norma della sentenza emanata il 5 maggio precedente. SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 24.

⁷⁰ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 27r-28v.

⁷¹ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 25r.

⁷² Onori, *Alle radici del presente* cit., pp. 24-26.

⁷³ La commissione, arrivata sul luogo della confinazione avvenuta nel 1293, cioè fra le vie del Ponte Uzzanese, di Rosiano e di Guvincetro, dà atto che, «cum [...] nobis preceptum fuerit per dominum capitaneum et anthianos suprascriptos ut de ipsa sententia et terminatione nos intro-mictere non debeamus» in quei luoghi niente verrà modificato. SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 9r-v. La sentenza del 1293 si limitava alle terre in Vincetro ma anche in quell'occasione il livello della controversia era stato tale da coinvolgere i vertici di governo del comune di Lucca, che non a caso dispongono in questa occasione di non modificarne i termini.

⁷⁴ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 3r-5v.

⁷⁵ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 6r-v.

⁷⁶ Cfr. fig. 3.

⁷⁷ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 23r-24v.

⁷⁸ Cfr. fig. 3.

⁷⁹ Archivio di Stato di Lucca (d'ora in poi ASLU), *Diplomatico. Altopascio*, 1135 genn.; 1175 apr. 19. Sulla presenza e l'importanza di Allucio da Pescia in Valdinievole cfr. *Un santo laico dell'età postgregoriana. Allucio da Pescia* cit.

⁸⁰ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 10r.

⁸¹ Cfr. fig. 3, dove il sito di Campugliano è contrassegnato da un cerchio nero.

⁸² «Imprimis quod locus ubi dicitur In piede delle guardie comunis Piscie seu Al salce filiorum Inghifredi ubi ex parte de subtus versus Meridiem et Vivinariam est territorium comunis Vivinarie, et ex parte Septentrionis est territorium comunis Piscie et ex parte Orientis est territorium comunis Uthani et Coste, inter que territoria comunium Piscie et Uthani et Coste est quedam via publica quam comunem esse volumus et declaramus ipsorum comunium Piscie et Uthani et Coste»: SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 9r; «Item sententiamus [...] quod quodlibet ipsorum comunium Piscie et Uthani et Coste et homines eorum [...] possint [...] impune actare [13v] et actari facere vias, stratas et goram suprascriptam suprascriptorum molendinorum que date et assignate sunt comunes inter ipsa comunia Piscie et Uthani et Coste sine contradictione aliqua inferenda [...] dum modo dicte strate, semiterule et vie et gora per ipsam reationem non deterioventur»: SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 13r-v.

⁸³ «Item sententiamus, [...] quod nullum campaticum vel custodia recolligi debeat [...] hominibus et personis de Uthano et Costa per comune Piscie [...] de terris [...] vel pro custodia terrarum positarum infra territorium assignatum comuni Uthani et Coste. [...] Item quod si comune Piscie seu aliqua spetialis persona dicti comunis habeat aliquas possessiones seu terras infra territorium supra assignatum et datum comuni Uthani et Coste, quod non possint adgravari vel aliquod honus inferri per comune Uthani et Coste [...] occasione alicuius extimationis seu collecte, et hoc habeat locum quam diu dicte possessiones seu terre essent seu fuerint dicti comunis Piscie vel alicuius singularis persone dicti comunis et non aliter vel alio modo. [...] Item sententiamus [...] quod danpna et guasta et furta et incendia que darentur, fierent vel committerentur in terris vel earum fructibus hominum de Uthano et Costa positis infra territorium comunis Piscie, quod per custodes terrarum comunis Piscie emendentur illis de Uthano et Costa quorum terre essent et sicud consuetum est emendari.» Le medesime condizioni valgono per il comune di Uzzano nei confronti dei proprietari di Pescia. SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 13r.

⁸⁴ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 10r-v.

⁸⁵ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 26r.

⁸⁶ SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 26v.

⁸⁷ Cfr. fig. 4.

⁸⁸ Per una panoramica della situazione cfr. A. M. Onori, *Assetto del territorio, tipologia degli insediamenti e organizzazione dello spazio abitativo nella Valdinievole del tardo Medioevo, in Le dimore di Pistoia e della Valdinievole. L'arte dell'abitare tra ville e dimore urbane*, a cura di E. Daniele, Firenze 2004, pp. 199-211; Id., *Popolazione e vita civile nei castelli della Valdinievole medievale*, in *Vivere dentro le mura*, a cura di G. C. Romby, Pisa 2004, pp. 7-30.

⁸⁹ Un panorama della situazione, riferito purtroppo soltanto agli statuti di epoca fiorentina, in *Gli statuti medievali dei Comuni della Valdinievole*. Atti del convegno (Buggiano, giugno 1997), Buggiano 1998.

⁹⁰ Un esempio del funzionamento della custodia rurale nel comune di Pescia in *Lo statuto di Pescia del 1339*, a cura di A. M. Onori, Pistoia 2000, pp. 205-239. Si tratta del quinto libro, interamente dedicato alla materia.

⁹¹ Ancora non è stata compiuta un'indagine sistematica sui vertici dei *regimina* comunali, in

Valdinievole come altrove nelle Vicarie lucchesi. È però sintomatico il fatto che nel 1298 fosse Podestà a Pescia Dottoro Di Poggio, un esponente di una delle famiglie dell'alta classe dirigente lucchese. Analogamente, cittadini lucchesi erano i Podestà di Uzzano e Buggiano citati nella pergamena del 1277 con la ratifica della sentenza del 1276; da quest'ultima pergamena è possibile avere un'idea della struttura dei governi locali e della loro composizione: SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 1r; ASCU, *Diplomatico*, n. 2, 1277 ott. 17.

⁹² ASFI, *Diplomatico. Massa e Cozzile*, 1254 mag. 8.

⁹³ «Salva et reservata domino Capitaneo et anthianis lucani populi auctoritate, potestate, jurisdictione et baylia addendi, minuendi, corrigendi, mutandi, interpretandi et declarandi et prejudicandi et firmandi, pronunptiandi, laudandi et arbitrandi et terminandi et terminos ponendi et foveas fieri faciendi semel et pluries et quotienscumque et quantumcumque et ubicumque et qualitercumque et quandocumque eis videbitur et placuerit, per se vel alium vel alios, non obstantibus omnibus et singulis suprascriptis»: SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 13v. Di fatto, il governo lucchese intervenne in sede di ratifica sulla sentenza emanata dalla commissione arbitrale il 5 maggio 1298 dato che l'opera di maggiore impegno, cioè la fossa di separazione, che nella sentenza si limitava solo ad alcuni tratti di confine e che prevedeva in altri tratti un semplice muro a secco, venne prescritta sull'intera lunghezza della linea di demarcazione e le sue dimensioni furono ampliate rispetto a quelle fissate dalla sentenza.

⁹⁴ «Et quod si quod reclamum fieri contingeret de molendinariis ipsorum molendinorum [...] per singulares personas occasione macinature, quod dictum reclamum fieri debeat coram rectoribus comunis Uthani et Coste; et hoc ideo dicimus, quia per homines comunis Piscie non molitur in dictis molendinis sed solum quasi per homines comunis Uthani et Coste. Verum in quantum aliquod reclamum fieri vellet per Comune Piscie vel per comune Uthani et Coste de ipsis molendinariis, fiat reclamum coram Vicaria vel Curia Vallis Nebule»: SASPe, *Materiale antico sciolto*, n. 1, 10v. È solo un esempio del modo di procedere, che si può rintracciare in modo meno esplicito anche negli altri documenti utilizzati.

⁹⁵ Cfr. fig. 5.